

## **ALLEGATO D**

### **Disciplinare tecnico operativo delle procedure di riscossione**

#### **Art. 1 - Principi generali**

Il servizio è attivato con modalità idonee ed adeguate allo svolgimento di tutte le procedure cautelari ed esecutive previste dall'ordinamento ed indicate nel successivo art. 3, nel pieno rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Fermo restando il divieto di subappalto o cessione del Contratto, l'affidamento a terzi di attività di carattere strumentale che possa determinare maggiori spese o mutamenti qualitativi è soggetto al disposto di cui all'art. 15 del Contratto.

Per l'assunzione, nell'ambito dei casi concreti trattati, di decisioni di merito per lo sviluppo di specifiche procedure in ragione della loro presumibile dubbia efficacia ed economicità, nonché per la revoca e archiviazione degli atti, ove si intenda procedere in autotutela, SR si avvale del previo parere o delle necessarie determinazioni, di carattere generale, della commissione paritetica.

SR fornisce con cadenza semestrale l'andamento delle riscossioni coattive utili per definire gli standards e gli obiettivi quali-quantitativi della Società.

#### **Art. 2 - Caratteristiche e svolgimento del servizio**

Il servizio si concretizza nella tempestiva emissione dei prescritti atti formali di riscossione coattiva e nell'esatto svolgimento delle conseguenti attività procedurali e materiali secondo il seguente schema operativo di sintesi ed indicativo della cronologia operativa:

- a) trasmissione da parte del Comune di Aulla delle liste di carico (ingiunzioni di pagamento o accertamenti esecutivi) secondo il tracciato 290 o 600, con trasmissione comunicazione di avvio del procedimento a mezzo pec (entro 12 mesi dalla notifica degli atti stessi);
- b) emissione solleciti di pagamento ai sensi del comma 795 articolo 1 Legge 160/2019;
- c) emissione di Intimazioni di pagamento per rinnovare il precetto dei titoli esecutivi ai sensi dell'articolo 50 del DPR 602/73;
- d) istruttoria ed emissione di provvedimenti di eventuale rateazione dei pagamenti secondo le regole dettate dal comma 796 articolo 1 Legge 160/2019;
- e) ricezione dei pagamenti sul conto corrente specifico intestato al Comune e rendicontazione mensile degli incassi;
- f) adozione provvedimenti cautelari su beni mobili registrati - fermo veicoli ai sensi dell'articolo 86 del DPR 602/73;
- g) iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore ai sensi dell'articolo 77 del DPR 602/73 (a seguito inserimento da parte del Comune sull'applicativo fornito da Speziarisorse S.p.A. delle informazione relative ai beni oggetto di azione);
- h) pignoramento dei crediti del debitore verso terzi secondo la procedura di cui all'articolo 72 bis del DPR 602/73 (a seguito inserimento da parte del Comune sull'applicativo fornito da Speziarisorse S.p.A. delle informazione relative ai beni oggetto di azione);
- i) pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore secondo la procedura di cui all'articolo 72 e 72 bis del DPR 602/73 (a seguito inserimento da parte del Comune sull'applicativo fornito da Speziarisorse S.p.A. delle informazione relative ai beni oggetto di azione);
- j) adozione di residuali atti di espropriazione mobiliare o immobiliare, ove possibile ai sensi del capo II del DPR 602/73; dedicato all'espropriazione forzata.

Gli atti, riportanti logo e timbro SR, sono predisposti di norma tramite sistemi informativi automatizzati, sono emessi a nome del Responsabile dell'entrata o, nei casi previsti dalla legge, dal Funzionario Responsabile della Riscossione, figura individuata dal comma 793 della Legge 160/2019 a cui sono demandate le funzioni che prima erano in capo all'Ufficiale della Riscossione. Contengono infine indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione e trasmissione o emanazione secondo le disposizioni di cui all'art.3 del D.Lgs 12 febbraio 1993, n. 39.

Nei casi in cui per la validità degli atti emessi è prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

### Art. 3 - Rateazione dei pagamenti

Il concessionario, su richiesta del debitore e nel rispetto del comma che segue, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute, nel rispetto del Regolamento generale delle Entrate, con le modalità fissate dal Legislatore nel comma 796 della Legge 160/2019 e dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Aulla.

La temporanea situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova il debitore deve quindi essere oggetto di autocertificazione sottoscritta dallo stesso.

Per la presentazione delle istanze SR mette a disposizione dei debitori apposita modulistica.

L'importo minimo dovuto al di sotto del quale non è prevista la rateazione è fissato in 100 euro.

Per importi inferiori o uguali a 500,00 euro, la ripartizione del pagamento può essere disposta fino ad un massimo di 4 rate.

Per importi compresi tra 500,01 euro e 3.000,00 euro la ripartizione del pagamento può essere disposta da 5 fino a 12 rate mensili.

Per importi compresi tra 3.000,01 euro e 6.000,00 euro la ripartizione del pagamento può essere disposta da 13 fino a 24 rate mensili.

Per importi compresi tra 6.000,01 euro e 20.000,00 euro la ripartizione del pagamento può essere disposta da 25 fino a 36 rate mensili.

Per importi oltre 20.000,00 euro la ripartizione del pagamento può essere disposta da 37 fino a 72 rate mensili.

Per l'assunzione, nell'ambito dei casi concreti trattati, di decisioni in merito alla rateazione di importi superiori a 50.000 euro, SR dovrà richiedere preventivo parere al Comune di Aulla.

In caso di mancato pagamento, effettuato espressi solleciti a seguito del mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi:

- il debitore decade dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il debito non può più essere rateizzato.

Il pagamento della prima rata è contestuale all'accoglimento dell'istanza di rateazione. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateazione.

La presentazione dell'istanza di rateazione determina l'avvio di un procedimento amministrativo che andrà debitamente comunicato all'istante. Nel caso di istanza presentata allo sportello la comunicazione sarà consegnata al debitore contestualmente alla ricezione dell'istanza stessa, salvo che non sia possibile adottare un immediato provvedimento di accoglimento.

#### Art. 4 - Fermo dei beni mobili registrati

Decorso inutilmente il termine per l'esatto pagamento dell'Avviso di accertamento esecutivo (o dell'ingiunzione di pagamento) ed oltre 180 giorni dalla sua notifica la Società attiva prioritariamente la procedura cautelare del fermo dei beni mobili registrati del debitore per il recupero delle somme dovute.

I sub-procedimenti relativi alla adozione del provvedimento cautelare di fermo si articolano in:

- consultazione in modalità Web del sistema informativo del pubblico registro automobilistico per identificare i veicoli di proprietà del debitore;
- in caso di visura positiva, emissione preavviso di fermo ex art.86 del DPR 29.9.1973 n.602, D.M. Ministero dell'Economia e Finanze n.503 del 07.09.1998 e successive modificazioni e Art. 3 comma 41 D.L. 30.09.2005 n.203 e Nota agenzia entrate n.57413 del 9 aprile 2003; a tal fine SR effettua la notifica e provvede, in caso di esito negativo, ad attivare tutte le attività volte a ricercare l'effettiva residenza del debitore;
- trascorso infruttuosamente il termine di pagamento ed entro 90 giorni dalla notifica dell'atto, procede all'iscrizione in modalità web del fermo presso il sistema informativo del pubblico registro automobilistico comunicandola al debitore ;
- revoca del fermo in caso di integrale pagamento, sgravio del debito o sospensione del fermo in caso di pagamento della prima rata in presenza di concessione di rateazione

#### Art. 5 - Ipoteca immobiliare

In caso di debiti relativi ad importi superiori ad euro 20.000, se riscontrata la proprietà di beni immobili sul territorio nazionale, in alternativa al fermo e nei termini di cui all'articolo precedente, si procederà ad iscrizione ipotecaria su immobile ex art. 77 del D.P.R. 602/73.

A tale fine viene emessa apposito Preavviso di iscrizione ipotecaria in cui sono indicati gli estremi del bene rilevato.

Decorso il termine del pagamento, si procede all'iscrizione presso la competente conservatoria immobiliare.

Il concessionario provvede alla cancellazione ipotecaria in caso di integrale pagamento o sgravio del debito

L'emissione del preavviso ipotecario deve avvenire entro 60 giorni dalla verifica delle condizioni di cui al primo comma.

#### Art. 6 — Pignoramento presso terzi

Nello specifico in cui sia riscontrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, possono essere attivate le cosiddette procedure di pignoramento dello stipendio.

A tal fine SR procede a notificare al debitore apposita intimazione pagamento con prospetto debito.

L'atto sopramenzionato ha validità 180 giorni e deve essere notificato a mezzo messi e/o poste.

Se il debitore non assolve al pagamento delle somme richieste entro il termine indicato, facendo ricorso al 72 bis del DPR 602/73 viene emesso atto notificato a firma dell'ufficiale della riscossione, consistente in un' intimazione al pagamento entro 15 giorni sia al datore di lavoro che al debitore.

Nel caso in cui il datore di lavoro non paghi entro il termine intimato, la pratica passerà ad un avvocato

appositamente incaricato da SR, il quale emetterà un atto di citazione intimando il pagamento al datore di lavoro mediante notifica tramite ufficiale giudiziario.

#### Art. 7 - Espropriazione immobiliare

Il concessionario procede all'espropriazione immobiliare secondo le disposizioni di cui alla Sez. I e IV del Capo II del Titolo II del DPR 602/73.

#### Art. 8 - Mancata applicazione delle richiamate procedure cautelari ed esecutive

In caso le procedure sopracitate non fossero attivabili per esito negativo sulla ricerca veicoli ed immobili o se il debitore non ha un rapporto di lavoro dipendente, o non risultano comunque crediti pignorabili presso terzi, ogni sei mesi per quanto ai veicoli e annualmente per i restanti casi, SR attiverà le funzionalità necessarie a verificare la possibilità di attivare uno degli strumenti di riscossione coattiva sopracitati.

Nell'eventualità che le verifiche continuino a dare esito negativo quattro mesi prima della prescrizione il caso verrà esaminato congiuntamente dalla Direzione di SR e dal Comune onde valutare, sulla base del complesso delle informazioni possedute, se tentare o meno una procedura espropriativa mobiliare, disporre in via residuale successiva allo scopo precipuo di interrompere la prescrizione o abbandonare definitivamente la pretesa creditoria.

#### Art. 9 - Espropriazione mobiliare

Ricorrendo le condizioni di cui al precedente art. 8 il concessionario procede ad espropriazione mobiliare presso la residenza del debitore ai sensi delle Sez. I e II del Capo II del Titolo II del DPR 602/73

#### Art. 10 - Discarico crediti inesigibili

Il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e di notifica - che è ordinariamente dovuto dal debitore e spetta alla società Spezia Risorse nella stessa misura fissata per il concessionario del servizio nazionale della riscossione (DM 21 novembre 2000 e successive modificazioni o integrazioni) - sarà addebitato al Comune al momento del discarico.

Ai fini di un corretto accertamento dell'irrecuperabilità del credito sono tenuti distinti i crediti temporaneamente irrecoverabili da quelli definitivamente irrecoverabili, ai quali sono assimilati i crediti dichiarati insussistenti.

##### A) Irrecuperabilità temporanea

L'irrecuperabilità temporanea sussiste nel caso in cui il debitore risulti irreperibile e/o insolubile.

Lo stato di irreperibilità è comprovato dalle previste attestazioni rese in occasione della notifica delle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle risultanze degli ulteriori accertamenti eseguiti presso gli Uffici anagrafici dell'ultima residenza e del Comune di nascita del debitore, dalle informazioni fornite dalle Camere di Commercio e dagli enti gestori dell'erogazione di servizi pubblici, nonché da altra idonea documentazione probante.

Lo stato di insolubilità è comprovato dalle risultanze dell'esperimento infruttuoso della esecuzione forzata nelle varie forme possibili. Rientra in tale ipotesi anche la chiusura della procedura fallimentare promossa nei confronti di società di persone o imprese individuali nel caso in cui i crediti siano rimasti insoddisfatti per mancanza o insufficienza di attivo in sede di ripartizione finale.

Ai fini dell'accertamento dello stato di irreperibilità e/o di insolubilità temporanea, si acquisiscono, laddove possibile, elementi informativi da parte degli Enti pubblici previdenziali, dell'Amministrazione finanziaria, dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, delle altre Amministrazioni dello

Stato, delle Regioni, e delle autonomie locali, dell'INAIL, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

**B) Irrecuperabilità definitiva**

L'irrecuperabilità definitiva sussiste nei casi di:

- a) estinzione della persona giuridica debitrice dell'Ente per effetto di procedure concorsuali o di liquidazione della stessa, a condizione che non sussistano soggetti giuridici solidamente responsabili dei relativi debiti e che non siano esperibili azioni di responsabilità o di risarcimento a carico di terzi;
- b) morte della persona fisica debitrice dell'Ente avvenuta prima della notifica dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento;
- c) morte della persona fisica debitrice dell'Ente avvenuta dopo la notifica dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento che risulti impossibile e senza successibili che abbiano accettato l'eredità;
- d) intervenuta prescrizione del credito;
- e) erroneo accertamento per avvenuto incasso;
- f) somme non più dovute in forza di esplicita disposizione di legge;
- g) erronea o duplicata registrazione contabile;
- h) insussistenza del credito a seguito di sentenze passate in giudicato;
- i) antieconomicità dell'azione di recupero. In tal caso la non convenienza dell'azione di recupero è determinata a seguito di comparazione di congruità tra l'importo del credito e le spese prevedibilmente occorrenti per l'esperimento delle azioni di recupero del credito stesso, tenuto, altresì, conto delle possibilità di riscossione.

SR attiva la procedura amministrativa per l'eliminazione contabile del credito a seguito dell'accertamento dell'irrecuperabilità dello stesso, e/o valutazione in ordine all'opportunità di abbandonare, temporaneamente o definitivamente, le azioni intraprese per la riscossione del credito medesimo, ovvero il non proponimento delle predette azioni, tramite trasmissione al Comune, di apposita relazione delle attività intraprese.

Gli uffici competenti relativamente al credito attuano gli adempimenti contabili e di bilancio conseguenti alla dichiarazione dei crediti dichiarati inesigibili e provvedono, su presentazione da parte di SR di apposita fattura, al rimborso delle spese da questa sostenute.

Qualora a seguito del controllo a campione compiuto dall'Ente sulle partite oggetto di comunicazione di inesigibilità dovesse emergere che la mancata riscossione di tali partite sia imputabile a Spezia Risorse, L'Ente adotterà un proprio provvedimento di diniego al discarico di tutte le partite oggetto della comunicazione di inesigibilità.

**Art. 11 - Strumenti SOFTWARE di governo, verifica e controllo**

Per le attività oggetto del presente Disciplinare, SR pone a disposizione del Comune codici di accesso e speciali autorizzazioni idonee a monitorare, via web, in tempo reale e direttamente sui sistemi informatici in presso la società, l'emissione degli atti, l'estrazione dei dati, la rendicontazione degli incassi, nonché la verifica dell'andamento delle procedure di notifica e di puntuale attuazione della esecuzione. In considerazione del fatto che il Comune di Aulla, per accordo contrattuale, resta titolato ad adottare atti gestionali del tributo in fase coattiva, il personale comunale sarà abilitato mediante password identificativa, ad accedere al programma per eseguire "operazioni informatiche" direttamente sul sistema

A tal fine SR procederà alla necessaria attività di formazione del personale abilitato all'utilizzo dello specifico strumento gestionale.

#### Art. 12 - Interessi dovuti su versamenti tardivi, rateazioni e rimborsi

Nei casi di mancato o tardivo pagamento alle scadenze indicate nelle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle somme spettanti all'Amministrazione comunale, sono dovuti gli interessi, calcolati per ogni semestre compiuto, in misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, ai sensi dell'art. 13 della Legge 13.5.1999 n. 133 salvo quanto diversamente disciplinato dal regolamento comunale.

Gli stessi interessi, di cui al precedente comma, sono calcolati per semestri compiuti, a partire da quello successivo alla data di effettuazione del pagamento, sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall'Amministrazione.

Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale a seguito della emissione dei provvedimenti di rateazione previsti dall'art 3 del presente Disciplinare, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

#### Art.13- Conto della Gestione

In aggiunta alla ordinaria rendicontazione assicurata agli Uffici competenti per le singole entrate e necessaria, secondo le modalità concordate, a regolarne i rapporti, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, SR provvede a conglobare, quanto oggetto di maneggio di danaro imputabile alla riscossione coattiva disciplinata nel presente atto, nel conto giudiziale della gestione da rendere ai sensi dell'art. 233 del Tuel (D,L.vo 267-2000) e da presentare secondo il modello n. 21 di cui al D.P.R. 31-1-1996 n. 194, stante la qualifica di SR di agente contabile del Comune di Aulla.

#### Art.14 - Corrispettivi

All'atto di rendicontazione mensile delle somme SR emetterà fattura a 60 giorni pari al 6,7% delle somme riscosse oltre IVA di legge oltre spese ulteriori, come previsto dall'art. 12 del vigente contratto di servizio.